

Gli emendamenti fatti a quest'articolo consistono in due aggiunte.

La prima è concepita in questi termini:

« Il Governo provvederà con speciali regolamenti ad assicurare il regolare trasporto delle merci. »

La seconda è del tenore seguente:

« Alla società ed agli ufficiali di bordo è vietato di fare operazioni di commercio. »

Queste aggiunte debbono inserirsi in fondo dell'articolo?

CONTI, relatore. L'aggiunta che comincia colle parole: « Il Governo provvederà, » si dovrebbe mettere subito dopo il primo alinea, e l'altra in fondo dell'articolo.

PRESIDENTE. Rileggerò l'articolo 18 così modificato:

« ART. 18. I passeggeri a bordo dei piroscafi saranno trattati con riguardo.

« Il Governo provvederà con speciale regolamento ad assicurare il regolare trasporto delle merci.

« Un registro sarà tenuto costantemente aperto su di ogni piroscafo per accogliere le lagnanze dei viaggiatori.

« Il commissario del Governo dovrà riferire le lagnanze di qualche gravità al Ministero, il quale avrà diritto di ordinare l'allontanamento degli agenti della compagnia che fossero riconosciuti colpevoli.

« Il personale di bordo vestirà una divisa giusta il modello che verrà approvato dal ministro per la mariniera.

« È vietato alla società ed agli ufficiali di bordo di fare operazioni di commercio. »

(È approvato.)

« ART. 23. . . . »

CONTI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CONTI, relatore. Riguardo all'articolo 23 vi è un'altra piccola modificazione, ove dice al terzo alinea: « Alla scadenza d'ogni quinquennio il Governo avrà facoltà di rivedere lo stato del materiale della società, e d'introdurvi, ove occorra, quelle migliorie, » ecc., la Commissione vorrebbe che si dicesse: « di farvi introdurre, ove occorra, quelle migliorie, » ecc., per togliere ogni equivoco.

PRESIDENTE. L'aggiunta proposta dalla Commissione, dietro modificazione dell'emendamento del deputato Susani, è la seguente:

« Scaduto il primo quinquennio, la società dovrà accordare la preferenza alle officine meccaniche ed ai cantieri italiani, tanto per le riparazioni, quanto per le costruzioni della metà almeno del materiale navale.

« La società dovrà pure pubblicare annualmente il resoconto delle sue operazioni. »

DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici. L'articolo deve restare tal quale fino al terzo alinea, e in questo bisogna sostituire alle parole: e di introdurvi, queste altre: e di farvi introdurre.

Dopo il terzo alinea poi bisogna innestare nell'articolo questa disposizione: « Scaduto il primo quinquennio, » con quello che segue; poi viene il quarto alinea, che diventa il quinto: « Il servizio dovrà aver principio col 1° dicembre, » ecc. Poi l'altro introdotto dalla Commissione per le linee segnate c), d), e in fine deve mettersi la disposizione che dice che « la società dovrà annualmente pubblicare il resoconto delle sue operazioni. »

PRESIDENTE. Leggo l'articolo coll'ordine indicato dal signor ministro:

« La durata della concessione sarà di anni quindici, decorendi dalla data della legge d'approvazione del contratto.

« Trascorso questo termine, la concessione s'intenderà continuativa d'anno in anno, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte, da darsi sei mesi prima.

« Alla scadenza d'ogni quinquennio il Governo avrà facoltà di rivedere lo stato del materiale della società, e di farvi introdurre, ove occorra, quelle migliorie che il progresso della scienza potrà suggerire.

« Scaduto il primo quinquennio, la società dovrà accordare la preferenza alle officine meccaniche ed ai cantieri italiani, tanto per le riparazioni, quanto per la costruzione della metà almeno del materiale navale.

« Il servizio dovrà aver principio col 1° dicembre 1861, e dovrà essere completato, a norma dell'articolo 1 del capitolato, non più tardi del 1° febbraio 1862. »

CONTI, relatore. Viene ora l'aggiunta della Commissione: « i servizi designati colle lettere c), d), » ecc.

PRESIDENTE. « I servizi designati sotto le lettere c), d) dell'articolo 1 dovranno essere incominciati prima del mese di settembre 1862.

« La società dovrà pubblicare annualmente un resoconto delle sue operazioni. »

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà approvato l'articolo così concepito.

(È approvato.)

Si riprende ora l'ordine degli articoli de' quali non s'è ancora cominciata la discussione.

All'articolo 24 è stata fatta una modificazione, e viene ad essere così concepito:

« ART. 24. La società non potrà cedere ad altri la presente impresa se non in virtù di una legge.

« Contravvenendosi dalla società a questo patto, è il Governo in facoltà di dichiarare risoluto il contratto, senza obbligo di giudiziale diffidamento. La società dovrà aver sede nel regno. »

(È approvato.)

« ART. 25. Tutte le difficoltà a cui potesse dar luogo l'esecuzione o l'interpretazione di alcuna delle clausole del contratto verranno giudicate dal Consiglio di Stato, a meno che non trattisi di questioni di competenza della marina, nel qual caso sarà arbitro fra le parti il Consiglio d'ammiragliato, meno in quelle questioni che sono commesse al Consiglio di arbitri ».

(È approvato.)

Così resta esaurita la votazione del quaderno d'oneri annesso alla convenzione Rubattino.

Si può quindi procedere a votare l'articolo 1 della convenzione medesima, che si riferiva appunto a questo quaderno d'oneri.

Do lettura dell'articolo 1.

RICCI GIOVANNI. Domando la parola.

Ho sentito che l'articolo 24 è votato. Sarebbe lecito di domandare ancora almeno uno schiarimento? Io avrei avuto un'osservazione di molto rilievo a fare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di farla.

RICCI GIOVANNI. In detto articolo al secondo alinea è detto che, contravvenendosi dalla società a questo patto, cioè se cedesse ad altri il contratto, il Governo avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto. Potrebbe darsi il caso che la società si trovasse nel lungo periodo di 15 anni in perdita per effetto di questo contratto, ed allora con quest'arte avrebbe il mezzo di liberarsene immediatamente. In questo